

Publicato il 13/09/2024

N. 01655/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2021, proposto da Francesco Cretella, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 143;

contro

Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

- del provvedimento prot. n. 4445 del 6 aprile 2021 del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi - notificato il 7.4.2021 - col quale è stata respinta l'istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente il 27.2.1995, prot. n. 1446;

- degli atti n. 2900 del 28.3.2011 e n. 2995 del 14.3.2008 del Responsabile del Servizio Urbanistica-Tutela Paesaggistica - Condono Edilizio del Comune di Amalfi, di richiesta di integrazione documentale;
- di tutti gli atti, anche di estremi ignoti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, la nota n. 13942 del 24.11.2016 del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi, di comunicazione di avvio del procedimento di improcedibilità del condono edilizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 settembre 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorrente ha presentato istanza di sanatoria *ex l. n. 724/94* (c.d. secondo condono) per opere abusive consistenti in un ampliamento *sine titulo* della superficie della propria unità immobiliare;
- il Comune, a seguito di plurime richieste di integrazione documentale (nel 2008 e nel 2011, seguite dal preavviso di rigetto) asseritamente rimate inevase, ha emesso la determinazione, dagli estremi indicati in epigrafe, di archiviazione del procedimento, gravata in questa sede, motivata dalla “*mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il*

conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”, come previsto dall’art. 2, comma 37, lett. d), l. n. 662/96;

- ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo giacché, in sintesi, a) la documentazione trasmessa al momento della presentazione dell’istanza e a seguito delle richieste di integrazione dovrebbe considerarsi completa, alla stregua di quanto previsto dall’art. 35, l. n. 47/85; b) l’amministrazione sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria e di motivazione, nonché nella violazione dell’art. 10 *bis*, l. n. 241/90, non avendo la stessa indicato analiticamente, nel provvedimento di archiviazione, la documentazione ritenuta mancante;

- il Comune resistente non si è costituito in giudizio;

- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 settembre 2024, celebrata in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso merita accoglimento - assorbite le censure di carattere formale *sub*) b) - giacché l’amministrazione, non costituendosi in giudizio né depositando alcun documento o relazione illustrativa idonei a smentire le allegazioni del ricorrente, non ha fornito alcuna dimostrazione dell’asserita incompletezza della documentazione a sostegno della richiesta di sanatoria, alla base del provvedimento impugnato;

- conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni del Comune;

- le spese di lite, tenuto conto della natura e della complessità della

decisione, possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Marcello Polimeno, Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO